

Comuni di Albosaggia, Caiolo, Cedrasco



Albosaggia



Caiolo



Cedrasco

Con riferimento alla Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO DELLA LOMBARDIA", i Sindaci dei Comuni di Albosaggia, Caiolo e Cedrasco, al fine di aderire allo spirito della normativa che è quello di promuovere un'azione straordinaria per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente sul territorio e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso nel rispetto dei suoi caratteri peculiari e per contribuire al rilancio del comparto economico interessato, hanno disposto di non avvalersi della facoltà concessa dalla stessa, di adottare provvedimenti che ne modificassero i termini.

In particolare, hanno ritenuto:

- in merito a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della L.R. 13.2009, (sostituzione di edifici industriali e artigianali), di non avere, sui territori di rispettiva competenza, motivazioni legate a situazioni fatiscenti e/o di degrado tali da dover individuare aree a destinazione produttiva secondaria in cui ammettere la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo della L.R. 13.2009;

- di non avvalersi della facoltà concessa dall'art. 5, comma 4, di modificare la riduzione del costo di costruzione previsto dalla Legge, considerando lo stesso un incentivo equo allo scopo.

Va altresì sottolineato che diversi pareri legali hanno già espresso l'illegittimità dell'eventuale azzeramento del contributo di costruzione, che si scontrerebbe con lo spirito della legge 13 e che innescerebbe una serie di ricorsi al tribunale amministrativo.

- di non individuare, come disposto dall'art. 5 comma 6, parti del territorio dei comuni di rispettiva competenza, nelle quali le disposizioni indicate nell'articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l'eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti essendo le stesse aree già tutelate dalle disposizioni di legge in materia;

- di non fornire prescrizioni circa la necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde, non ritenendo prioritarie tali esigenze per i territori dei comuni di rispettiva competenza ed essendo già sufficienti in tal senso le normative vigenti.

Si sottolinea, infine, come rilevato dall'ufficio tecnico, che nei comuni sotto indicati, non è in atto nessuna corsa per usufruire delle potenzialità offerte dalla legge 13 in quanto le stesse risultano, nella maggior parte dei casi, più restrittive delle normative edilizie comunali vigenti.

14.10.2009

Il Sindaco del Comune di
Albosaggia
Murada Graziano



Il Sindaco del Comune di
Caiolo
Pirana Giuseppe



Il Sindaco del Comune di
Cedrasco
Oberti Nello

